

# NUOVO PATENT BOX

## Sommario

- Fonti normative – Decorrenza – Modalità accesso
- Obiettivi della normativa e inquadramento del regime agevolativo
- Ambito soggettivo
- Ambito oggettivo
- Agevolazione e «meccanismo premiale»
- Documentazione

## Fonti normative e di prassi

- **D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, art. 6** convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215
- **Legge di Bilancio 2022** (L. 30 dicembre 2021 n.234)
- **D.M. 26 maggio 2020**
- **Prov.v.to Direttore Agenzia delle Entrate 15.02.2022**
- In corso di emanazione **Circolare Ministeriale (al momento in bozza)**
- **C.M. n.11/E del 7 aprile 2016** (precedente regime Patent Box)

## Decorrenza

- Le disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del D.L. 21 ottobre 2021 > dal periodo di imposta 2021

## Modalità accesso

- Esercizio di un'opzione da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce
- Tale opzione è irrevocabile, rinnovabile e di durata pari a cinque periodi di imposta

## Obiettivi della normativa e inquadramento del regime agevolativo

### Obiettivi nuova normativa

Regime finalizzato a incentivare la creazione e lo sfruttamento economico di beni immateriali nell'esercizio di attività di impresa, valorizzando il ruolo dei beni immateriali nella creazione di valore aggiunto

Introdurre un meccanismo agevolativo basato su elementi di forte semplificazione, così da rendere più celere e certa, rispetto al precedente regime Patent box, la fruizione di benefici fiscali collegati alla creazione e all'impiego di beni immateriali

Agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore

### Regime agevolativo

Deduzione fiscale maggiorata (110%) dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali

Meccanismo "premiale" che consente di dedurre in maniera maggiorata anche i costi per le attività di ricerca e sviluppo riferibili a tali beni e sostenuti negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento del titolo di privativa

## Ambito soggettivo

Reddito di impresa
Imprenditore individuale
Società di capitali
Società di persone
Stabili organizzazioni di soggetti esteri



## Investitori

- **esercitano le attività di ricerca e sviluppo** rilevanti riferibili ai beni immateriali agevolabili,
- hanno **diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili** a prescindere dalla titolarità giuridica dello stesso,
- **utilizzano tali beni direttamente o indirettamente** nello svolgimento dell'attività di impresa
- **sostengono, rimanendone incisi, i costi** relativi agli investimenti in ricerca, **assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati**

## Ambito oggettivo

### ▪ Beni immateriali agevolabili

- Software protetto da *copyright*
- Brevetti industriali - ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori

NB! non rientrano i brevetti “in corso di concessione”, ovvero quelli per i quali sia stata depositata, presso i competenti Uffici, la domanda di rilascio del brevetto, ma non sia stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale

- Disegni e modelli, giuridicamente tutelati
- Due o più beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà

### ▪ Attività rilevanti

- Ricerca industriale e sviluppo sperimentale (D.M. 26/05/2020 art. 2 lett. b) e c))
- Innovazione tecnologica (D.M. 26/05/2020 art. 3)
- *Design* e ideazione estetica (D.M. 26/05/2020 art. 4)
- Attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali

## Ambito oggettivo

### ▪ Attività rilevanti (segue)

- Svolte direttamente
- Svolte mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa



Nel caso di ricerca commissionata a soggetti terzi, è previsto comunque che le attività di ricerca e sviluppo debbano essere svolte sotto la direzione tecnica dell'investitore, utilizzando il personale di quest'ultimo. In particolare, il **contratto stipulato per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo deve prevedere che il rischio, tecnico e finanziario, di insuccesso sia posto a carico dell'investitore**, con la conseguenza che non risultano - in linea di principio - agevolabili le spese derivanti da contratti aventi ad oggetto un obbligo di risultato

## Ambito oggettivo

- **Spese rilevanti** (al netto di eventuali contributi ricevuti)
  - **spese per il personale** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti
  - **quote di ammortamento**, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti
  - spese per **servizi di consulenza** e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività
  - spese per **materiali, forniture** e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività
  - spese connesse al **mantenimento** dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro **protezione**, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di **prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi** finalizzati a tutelare i diritti medesimi

## Agevolazione e «meccanismo premiale»

### ▪ Agevolazione

- **Maggiorazione del 110%** delle spese relative alle attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale

**NB!** I costi oggetto di maggiorazione rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai regimi e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione degli stessi costi.

## Agevolazione e «meccanismo premiale»

### ▪ Meccanismo premiale

- **Maggiorazione del 110%** delle spese relative alle attività di ricerca e sviluppo sostenute negli **otto anni precedenti** a quello nel quale l'immobilizzazione ottiene un titolo di provativa industriale
- Rientrano spese sostenute per attività di:
  - Ricerca fondamentale (D.M. 26/05/2020 art. 2 lett. a))
  - Ideazione e realizzazione del software coperto da copyright
- Deve essere dimostrato il collegamento con lo specifico bene immateriale che ottiene il titolo di privativa
- Non rientrano le spese per connesse al mantenimento, al rinnovo alla scadenza e alla protezione dei diritti su beni immateriali agevolati (che sono per natura connesse a beni già esistenti)

**NB!** Il meccanismo premiale trova applicazione in relazione ai beni il cui titolo di privativa è stato conseguito a partire dal periodo d'imposta 2021

## Documentazione

- Il contribuente ha la facoltà di predisporre **idonea documentazione**, contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110%, al fine di godere di un'**esimente sanzionatoria** in caso di rettifiche da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito
- La documentazione deve essere articolata in due sezioni
  - un primo insieme di informazioni, presenti nella Sezione A, è volto a delineare e descrivere il **contesto operativo e funzionale dell'azienda**, con particolare riguardo alla tipologia e alle modalità di svolgimento delle attività rilevanti (comprende una **relazione tecnica** illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività rilevanti)
  - un secondo gruppo di informazioni, inserito nella Sezione B, mira a validare, supportare e giustificare, sotto il profilo contabile e fiscale quanto rilevato nella precedente sezione e permette di effettuare il riscontro del processo di **quantificazione del beneficio**
- Forma semplificata per PMI
- Firma digitale con marca temporale antecedente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi